

dossier

Settembre 2021

Schema di decreto legislativo
concernente disposizioni per agevolare
l'uso di informazioni finanziarie e di
altro tipo a fini di prevenzione,
accertamento, indagine o perseguimento
di determinati reati

Atto del Governo n. 275



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 235



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 353

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Oggetto</i>)	2
Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	3
Articolo 3 (<i>Autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari</i>).....	4
Articolo 4 (<i>Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti</i>)	5
Articolo 5 (<i>Autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF</i>)	6
Articolo 6 (<i>Scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri</i>)	9
Articolo 7 (<i>Richieste di informazioni alle Autorità competenti da parte della UIF</i>).....	10
Articolo 8 (<i>Scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri</i>)	11
Articolo 9 (<i>Comunicazione di informazioni sui conti bancari, informazioni finanziarie e analisi finanziarie all'Europol</i>).....	11
Articolo 10 (<i>Trattamento di dati personali</i>).....	12
Articolo 11 (<i>Registrazione delle richieste di informazioni</i>)	13
Articolo 12 (<i>Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato</i>).....	14
Articolo 13 (<i>Monitoraggio</i>).....	14
Articolo 14 (<i>Cooperazione di polizia</i>).....	15
Articolo 15 (<i>Clausola di invarianza</i>)	16

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	275	
Titolo breve:	Schema di decreto legislativo concernente disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati	
Riferimento normativo:	articoli 1 e 21 della legge 22 aprile 2021, n. 53	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	2 ^a Giustizia	II Giustizia, XIV Politiche dell'Unione europea V Bilancio

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo A.G. 275 reca il recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019¹, che introduce disposizioni volte ad agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GA1 del Consiglio. A tal fine, in particolare, la legge 22 aprile 2021, n. 53 reca all'articolo 21 la delega legislativa *ad hoc*, ivi specificandosi, alle lettere a)-c) del comma 2², i principi e criteri direttivi

¹ La direttiva (UE) n. 2019/1153 impegna, in particolare, gli Stati membri ad assumere le seguenti determinazioni aventi indubbi riflessi di carattere organizzativo: definizione, tra le rispettive autorità competenti quelle competenti alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento di reati gravi quelle che, a tali fini, siano abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari. In proposito, occorre rilevare che sulla base della sostanziale conformità del sistema domestico rispetto a quello designato dal Legislatore europeo, l'articolo 21 della legge n. 53 del 2021 ha stabilito che il recepimento della direttiva *de quo* debba avvenire nel "rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello *status* organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo". Sul punto, si consideri che nell'ambito di un procedimento penale (nel quale si esauriscono tutte le attività di indagine, perseguimento e accertamento dei reati, anche gravi) nonché ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, le autorità preposte alle funzioni giudiziarie, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono già oggi abilitate a ottenere e utilizzare sia le informazioni registrate nell'archivio dei rapporti con operatori finanziari (istituito ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, a tal fine, ha novellato l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) che le informazioni e le analisi detenute dalla UIF, secondo consolidati meccanismi procedurali e di ripartizione di competenze.

² In particolare, il comma 2 prevede che l'attuazione della delega dovrà: a) assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo; b) stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle

previsti per la relativa attuazione e stabilendosi altresì, per i profili finanziari, che dall'attuazione delle relative disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Sul punto, va segnalato che ai sensi dell'articolo 7 (*Comunicazioni all'Anagrafe tributaria*), undicesimo comma, del d.P.R. n. 605 (*Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti*) del 1973, che l'accesso all'archivio dei rapporti è già consentito tra l'altro, "ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive" nonché ai fini "degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione". Quanto all'individuazione delle autorità a cui oggi è consentito, per le medesime finalità, accedere direttamente ai dati registrati nell'archivio dei rapporti con operatori finanziari (per effetto delle convenzioni stipulate sulla base del punto 5.6 del Provvedimento 19 gennaio 2007 del Direttore dell'Agenzia delle entrate), la citata disposizione, rinvia all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 269 del 2000 (*Regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito*), alcune delle quali [in particolare, quelle di cui alle lettere a) e c)] indicate anche dalla norma di delega³.

Articolo 1 **(Oggetto)**

Il comma 1 evidenzia l'obiettivo dell'intervento normativo, ossia l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a tal fine e in ossequio al principio di cui alla lettera a):1) quale autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;2) le autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1153, tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; c) agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia

³ Segnatamente: l'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria, istituiti dalla Polizia- di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; il Ministro dell'interno, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, i questori e il direttore della DIA. Per quanto riguarda invece l'acquisizione di informazioni e analisi finanziarie dalla UIF, ogniquale sia necessario per lo svolgimento di un procedimento penale e nell'ambito dello stesso, tale facoltà è già espressamente riconosciuta all'autorità giudiziaria (e alla polizia giudiziaria delegata) dall'articolo 12, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007. Analoga possibilità è attribuita, altresì, nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, alle autorità titolari del potere di proposta delle medesime, ex articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011

prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.

Il comma 2 individua l'ambito applicativo del provvedimento, precisando che il decreto si applica ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e al decreto legislativo, n. 231 del 2007, alle quali si aggiunge senza apportarvi modifiche e non pregiudica gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti in vigore con Stati membri dell'Unione europea (in quanto compatibili con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva stessa) ovvero gli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con Stati non appartenenti all'Unione europea.

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 **(Definizioni)**

Il dispositivo reca nozioni di carattere definitorio.

Tra l'altro, si intende per "registro nazionale centralizzato dei conti bancari" la sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; per "informazioni finanziarie" qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati su attività finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, già detenuti dalle unità di informazione finanziaria (FIU) al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; per "analisi finanziarie" i risultati delle analisi operative e strategiche già condotte dalle FIU nello svolgimento dei compiti alle stesse attribuiti dalla direttiva (UE) 2015/849; per "informazioni in materia di contrasto" le informazioni o i dati già detenuti dalle autorità di cui ai successivi articoli 3 e 5, o alle stesse accessibili, nel contesto della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o del perseguimento dei reati; per "reati presupposto" associati, qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La RT non si sofferma nello specifico sul dispositivo.

Al riguardo, andrebbe valutato l'impatto dell'ampliamento dei reati presupposto associati al riciclaggio a tutti i reati punibili con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Posto che l'articolo 648-*bis* del codice penale configura invece il reato di riciclaggio solo in relazione a delitti non colposi, si determinerebbe quindi un ampliamento ai delitti colposi e alle contravvenzioni che prevedano pene ricadenti nelle misure indicate. Rispetto quindi alla normativa vigente, si dovrebbe determinare un ampliamento della casistica di accesso al registro dei conti bancari per ottenere le informazioni finanziarie necessarie per le autorità di altri Stati membri. Si rende quindi necessario un approfondimento dell'impatto sui fabbisogni di funzionamento delle autorità nazionali competenti come individuate dal successivo articolo 6.

Articolo 3

(Autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari)

Il comma 1, alle lettere a)-g), individua le “autorità nazionali” competenti, abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari:

- l’Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO) istituito presso il Ministero dell’interno (lett.a),
- l’autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero (lett. b);
- i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata (lett.c);
- il Ministro dell’interno (lett. d);
- il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza (lett.e);
- i questori (lett.f);
- il direttore della Direzione investigativa antimafia (lett.g).

Il comma 2 conferma che - fermi restando i casi di cooperazione internazionale stabiliti dal presente decreto - l’accesso e la consultazione dell’archivio dei rapporti è consentito esclusivamente quando necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o di un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (come già previsto a legislazione vigente), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 371-*bis* del codice di procedura penale circa le prerogative riservate al Procuratore nazionale antimafia e anti terrorismo.

Il comma 3 stabilisce infine che l’accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari avviene sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorità competenti e l’Agenzia delle entrate, la quale gestisce - nell’ambito dell’Anagrafe Tributaria - il predetto registro, con le modalità di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce che le norme provvedono alla designazione delle autorità competenti in ossequio alle anzidette prescrizioni contenute nella legge di delega.

Assicura che nessun effetto finanziario può quindi essere ascritto a tali disposizioni, le quali nulla innovano, in concreto, rispetto a quanto previsto dal quadro normativo vigente, segnalando che la stessa novità della inclusione dell’ufficio ARO tra le autorità competenti all’accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari sul piano operativo non richiede l’apprestamento di particolari misure tecnico-logistiche, atteso che gli appartenenti alle Forze di polizia che ne fanno parte già possono consultare tale banca dati.

Evidenzia che anche gli “scambi informativi” tra le Autorità e l’Anagrafe tributaria istituita presso l’Agenzia delle entrate, risultano parimenti non onerosi sul piano finanziario, giacché per la relativa implementazione non è necessario ricorrere a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse, umane e strumentali.

Al riguardo, per i profili di quantificazione sul comma 3 la RT dovrebbe essere integrata dall’esposizione dei prevedibili fabbisogni di funzionamento aggiuntivi a quelli già previsti ai sensi della legislazione vigente per l’Agenzia delle entrate, in termini di risorse umane e strumentali, che siano correlati ad assicurare l’accesso all’Archivio dei rapporti finanziari da parte delle Autorità previste dal comma 1, e la

copertura degli oneri di funzionamento⁴, nonché dagli elementi e dati a dimostrazione della loro sostenibilità a valere delle sole risorse già previste nel proprio bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 4

(Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti)

Il comma 1 detta le disposizioni concernenti l'accesso e le consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità designate competenti, stabilendo la modifica dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, al fine di inserire tra le autorità, ivi annoverate, che possono utilizzare le informazioni registrate nell'archivio dei rapporti, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni del Ministero dell'Interno, il quale potrà accedervi per lo svolgimento dei propri compiti, come sanciti dall'articolo 1 della decisione 2007/845/GAI.

Il comma 2 recepisce le disposizioni contenute nell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo che, relativamente ai citati servizi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria, possono essere autorizzati all'accesso e alla consultazione delle informazioni sui conti bancari i soli ufficiali di polizia giudiziaria, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 269/2000, richiamato dall'articolo 21 della legge di delegazione

La RT evidenzia che la norma detta le disposizioni concernenti l'accesso e le consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità designate come competenti, stabilendo, al comma 1, la modifica dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, al fine di inserire tra le autorità, ivi annoverate, che possono utilizzare le informazioni registrate nell'archivio dei rapporti, l'Ufficio ARO del ministero dell'interno, il quale potrà accedervi per lo svolgimento dei propri compiti, come sanciti dall'articolo 1 della decisione 2007/845/GAI.

Sul comma 2 conferma che la norma recepisce le disposizioni contenute nell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo che, relativamente ai citati servizi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria, possono essere autorizzati all'accesso e alla consultazione delle informazioni sui conti bancari i soli ufficiali di polizia giudiziaria, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 269/2000, richiamato dall'articolo 21 della legge di delegazione.

Rileva che in coerenza con tale quadro ordinamentale, l'articolo 21 della legge n. 53 del 2021 ha previsto - ai fini del recepimento della direttiva UE 2019/1153 - che

⁴ Sul punto, si segnala che dalla ricognizione dei dati riportati in una Referto della Corte dei conti emerge che l'Agenzia delle entrate avrebbe sostenuto dal 2006 sino a tutto il 2016 un onere complessivo per l'investimento nella infrastruttura pari a 2,3 milioni di euro, cui sono da aggiungersi 2,5 milioni di euro di oneri sostenuti per la manutenzione e l'erogazione dei servizi del sistema nel medesimo periodo. A tali fattori di costo, sono da aggiungere le spese sostenute in ragione annua per la "conduzione sistemica dei sistemi mainframe, che sino al 2015 sarebbero ammontati a 4,5 milioni di euro, mentre per il 2016 gli stessi oneri si sarebbero attestati a 2 milioni di euro. Per un onere complessivo al 2015 di 10 milioni di euro. Cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, Delibera n. 11/2017/G, "L'utilizzo dell'Anagrafe dei rapporti finanziari ai fini dell'attività di controllo fiscale", pagine 46-47.

l'accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari e la richiesta di informazioni e analisi alla UIF possano essere consentiti, esclusivamente in pendenza di procedimento penale ovvero di procedimento per l'applicazione delle misure patrimoniali di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (ipotesi nelle quali, si ribadisce, tali facoltà sono già riconosciute), designando, a tal fine quali autorità competenti all'accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari:

- alcune delle autorità già abilitate a utilizzare le relative informazioni e ad accedere direttamente al registro, per effetto delle convenzioni stipulate sulla base del punto 5.6 del Provvedimento 19 gennaio 2007 del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- l'Ufficio ARO, struttura interforze (composta da appartenenti a Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) istituita presso il Ministero dell'interno.

Conclude assicurando che nessun effetto finanziario può essere ascritto a tali disposizioni, le quali in nulla innovano, in concreto, rispetto a quanto previsto dal quadro normativo vigente. Precisa, al riguardo, che la stessa novità della inclusione dell'ufficio ARO tra le autorità competenti all'accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari sul piano operativo non richiede l'apprestamento di particolari misure tecnico-logistiche, atteso che gli appartenenti alle Forze di polizia già oggi possono consultare tale banca dati.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur prendendo atto delle assicurazioni in merito contenute nella RT, andrebbero richiesti elementi informativi in merito agli effetti d'impatto ipotizzabili in termini di maggiori fabbisogni di funzionamento, relativamente al previsto accesso d'ora innanzi al *data base* dei depositi, anche da parte dell'Ufficio Recupero beni del Ministero dell'Interno⁵.

Articolo 5

(Autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF)

L'articolo prevede che ferme restando le competenze e le funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo attribuite alla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo ai sensi

⁵ Nell'ambito di un'indagine compiuta sul primo periodo di attivazione dell'Archivio dei depositi, per il periodo che va dal 2007 e a tutto il 2017, si segnala che l'Organo di controllo ha riscontrato: n. 102.878 accessi al *database* da parte dell'Agenzia delle entrate per indagini finanziarie correlate ad attività di accertamento (si ritiene di natura tributaria); n. 126.766 accessi sempre da parte dell'Agenzia delle entrate, in relazione a richieste pervenute in merito a procedimenti penali o civili per conto di enti terzi legittimati; n. 458 accessi richiesti da CONSOB; n. 11.098 accessi richiesti dalla D.I.A.; n.471.701 richiesti dalla società *ex Equitalia*; n. 1.040.632 accessi richiesti dalla Guardia di Finanza; n.35.663 accessi richiesti dagli Uffici di Procura; n. 355 accessi richiesti dalla società *ex Riscossione Sicilia*; n. 2.911 accessi richiesti direttamente dall'U.I.F. Cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, Delibera n. 11/2017/G, "L'utilizzo dell'Anagrafe dei rapporti finanziari ai fini dell'attività di controllo fiscale", pagine 33-34.

dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 231/2007, si designano quali "autorità nazionali" competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la DIA.

La RT evidenzia che anche gli “scambi informativi” tra le Autorità e l'UIF, risultano non onerosi sul piano finanziario, giacché per la relativa implementazione non è necessario ricorrere a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse, umane e strumentali.

Al riguardo, rileva che sulla base della sostanziale conformità del sistema domestico rispetto a quello designato dal Legislatore europeo, l'articolo 21 della legge n. 53 del 2021 stabilisce che il recepimento della direttiva de quo debba avvenire nel “rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo”.

In proposito, evidenzia che nell'ambito di un procedimento penale (nel quale si esauriscono tutte le attività di indagine, perseguimento e accertamento dei reati, anche gravi) nonché ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali le autorità preposte alle funzioni giudiziarie, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono già abilitate a ottenere e utilizzare sia le informazioni registrate nell'archivio dei rapporti con operatori finanziari (istituito ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, a tal fine, ha novellato l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) che le informazioni e le analisi detenute dalla UIF, secondo consolidati meccanismi procedurali e di ripartizione di competenze.

Ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del predetto d.P.R. n. 605 del 1973, l'accesso all'archivio dei rapporti è inoltre già consentito, tra l'altro, “ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive” nonché ai fini “degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione”.

In merito all'individuazione delle autorità cui è consentito, per le suddette finalità, accedere direttamente e utilizzare i dati registrati nell'archivio dei rapporti con operatori finanziari (per effetto delle convenzioni stipulate sulla base del punto 5.6 del Provvedimento 19 gennaio 2007 del Direttore dell'Agenzia delle entrate), la citata disposizione rinvia all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 269 del 2000, alcune delle quali [quelle di cui alle lettere a) e c)] indicate dalla norma di delega e, segnatamente:

- l'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria, istituiti dalla Polizia- di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- il Ministro dell'interno, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, i questori e il direttore della DIA.

Per quanto riguarda, invece, l'acquisizione di informazioni e analisi finanziarie dalla UIF, ogniqualvolta ciò sia necessario per lo svolgimento di un procedimento penale e nell'ambito dello stesso, tale facoltà è già espressamente riconosciuta all'autorità giudiziaria (e alla polizia giudiziaria delegata) dall'articolo 12, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007. Analoga possibilità è già attribuita, altresì, nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle misure, di prevenzione patrimoniali, alle autorità titolari del potere di proposta delle medesime, ex articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Rileva che in coerenza con tale quadro ordinamentale, l'articolo 21 della legge n. 53 del 2021 ha previsto - ai fini del recepimento della direttiva UE 2019/1153 - che l'accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari e la richiesta di informazioni e analisi alla UIF possano essere consentiti, esclusivamente in pendenza di procedimento penale ovvero di procedimento per l'applicazione delle misure patrimoniali di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (ipotesi nelle quali, si ribadisce, tali facoltà sono già riconosciute), designando, a tal fine quali autorità competenti a richiedere e ricevere informazioni dalla UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, ossia gli organismi di polizia che, in ragione delle proprie competenze in materia di prevenzione del riciclaggio e (per il solo Nucleo speciale di polizia valutaria) del finanziamento del terrorismo, sono destinatarie delle segnalazioni di operazioni sospette inviate dai c.d. "soggetti obbligati" alla UIF nonché delle analoghe informazioni da quest'ultima acquisite nell'ambito della cooperazione internazionale.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che gli scambi informativi tra le Autorità nazionali competenti e gli organi investigativi specializzati di polizia con l'UIF già sono ad oggi effettuabili⁶, non ci sono osservazioni.

⁶ Nella relazione Annuale 2020, l'U.I.F. ha segnalato di aver ricevuto nel biennio 2019/2020, rispettivamente, n. 105.789 e n. 113.187 segnalazioni di operazioni sospette (S.O.S.), dai soggetti tenuti ai sensi di legge, di cui il 65-67% dal circuito finanziario (Banche e Poste), il 24 % da Intermediari finanziari, e la quota residua circa 10-11% da professionisti e operatori nel settore del gioco. A tutto il maggio 2021, in relazione alla segnalazione di operazioni sospette (S.O.S.) di riciclaggio provenienti da operatori a ciò tenuti, n. 43.486 *feed back* "positivi" dalla Guardia di finanza e n.5.577 dalla D.I.A., in massima parte riferibili ad operazioni classificate come ad "alto rischio". Cfr. Banca d'Italia, Unità di informazioni finanziarie per l'Italia, Rapporto Annuale 2020, pagine 12 e 39.

A tale proposito, per i profili di interesse, si segnala comunque che l'UIF non costituisce PA ai fini di contabilità nazionale (Sec2010).

Articolo 6

(Scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri)

L'articolo dà attuazione alle previsioni dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1153, concernente i rapporti tra Autorità competenti di diversi Stati membri in tema di informazioni finanziarie.

In particolare, il comma 1 prevede che in presenza di motivata richiesta avanzata, caso per caso, da un'autorità competente di un altro Stato membro, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia trasmettono le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie ottenute dalla UIF, qualora tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.

Il comma 2 è volto a conformare gli scambi in parola a quanto sancito dal paragrafo 1 del medesimo articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1153, circoscrivendo l'utilizzo delle informazioni e delle analisi acquisite in tale contesto alle finalità per cui le stesse sono state richieste o fornite, salvo che la UIF esprima il proprio consenso alla loro trasmissione ad altre autorità, agenzie o servizi, ovvero, al loro impiego per scopi diversi da quelli previsti (prevenzione, accertamento e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo).

Il comma 3, alle lettere a) e b), disciplina, le richieste di cooperazione avanzate dalle autorità nazionali competenti (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e DIA), stabilendo che, in presenza dei presupposti fissati dalla direttiva (ossia per finalità di prevenzione, accertamento e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo), esse - anche su attivazione degli altri organi delle indagini - possano richiedere informazioni e analisi finanziarie alle autorità competenti di altri Stati membri.

Il comma 4 stabilisce che le informazioni e le analisi finanziarie ottenute ai sensi del comma 3 siano utilizzate dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e dalla Direzione investigativa antimafia per le finalità per cui sono state fornite, assicurando la riservatezza e la tempestiva comunicazione agli organi delle indagini di cui al comma 3 (lettera a) e possano essere utilizzate per finalità ulteriori o comunicate ad altre amministrazioni e organismi nazionali diversi da quelli di cui al comma 3, solo previo consenso della FIU dello Stato che le ha fornite, nel rispetto del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 (raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime).

Il comma 5 riproduce, con i necessari adeguamenti, l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, al fine di prevedere che tutte le trasmissioni previste dall'articolo in commento siano effettuate tramite comunicazioni elettroniche sicure.

La RT riferisce anche sugli “scambi informativi” che questi risultano parimenti non onerosi sul piano finanziario, giacché per la relativa implementazione non è necessario ricorrere a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse, umane. In merito, evidenzia, con riferimento all'articolo in esame, che è già previsto, a legislazione vigente, lo scambio di informazioni con omologhe autorità di altri Stati membri da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria e della Direzione investigativa antimafia (cfr. articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007).

Aggiunge poi, in particolare, con riferimento al comma 5, che l'attuazione delle disposizioni poste dalla direttiva a tutela della riservatezza dei dati personali, le

relative norme di recepimento confermano l'applicazione di procedure già in essere, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 nonché di altre norme nazionali, così da non generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'attivazione di procedure volte allo scambio di informazioni finanziarie con organismi collaterali di altri paesi è già previsto dalla normativa vigente oltre che per l'UIF, anche per il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza⁷ e per la Direzione investigativa Antimafia (DIA)⁸, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2007, nulla da osservare.

Articolo 7

(Richieste di informazioni alle Autorità competenti da parte della UIF)

L'articolo recepisce l'articolo 8 della direttiva, ai sensi del quale, nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali e "in aggiunta" all'accesso, diretto o indiretto, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative previsto dalla direttiva (UE) 2015/849, le FIU debbano poter richiedere e ricevere "informazioni in materia di contrasto" da parte delle "autorità designate competenti".

In particolare, il comma 1 prevede che la UIF, quando risulta necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, caso per caso, informazioni in materia di contrasto al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia.

Il comma 2 stabilisce che i predetti organismi di polizia, nel rispetto del segreto investigativo, forniscano tempestiva risposta alle richieste di cui al comma 1, interessando, qualora necessario, gli altri organi delle indagini.

La RT conferma che la disposizione si sofferma sugli "scambi informativi", confermando che gli stessi risultano parimenti non onerosi sul piano finanziario, giacché per la relativa implementazione non è necessario ricorrere a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse, umane. In particolare, evidenzia, con riferimento al comma 1, che la UIF è già autorizzata, sulla base dell'attuale quadro giuridico di riferimento, a chiedere "informazioni investigative" agli "organi delle indagini" (cfr. articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2007)

⁷ Nell'Audizione svoltasi nel maggio scorso davanti alla VI Commissione del Senato, il Comandante generale della Guardia di Finanza ha evidenziato che tra il 2018 e il 2020, grazie all'affinamento dei processi di collaborazione in ambito internazionale, il Corpo avrebbe eseguito misure cautelari di natura patrimoniale per un valore di circa 1,2 miliardi di euro sottratti alle organizzazioni criminali. Inoltre, ha assicurato che il Corpo rende disponibili a tutti i soggetti istituzionali del circuito antiriciclaggio nazionale, le informazioni di operazioni sospette attinenti al "terrorismo", anche provenienti dalle F.I.U di altri paesi, attraverso il circuito di cooperazione internazionale. Cfr. Guardia di Finanza, *Audizione del Comandante generale davanti alla Commissione parlamentare Antimafia*, 17 maggio 2021, doc. cit. pag. 17 e 33.

⁸ Nell'ultima relazione disponibile (I semestre 2020), la D.I.A. ha segnalato n. 826 richieste informative provenienti da F.I.U. estere, di cui 294 scambi informativi e n. 530 trasmissioni di informazioni, di cui n. 32 Note su transazioni finanziarie "anomale", che hanno dato luogo al monitoraggio di 3.500 persone fisiche e 1.200 persone "giuridiche". Cfr. Ministero dell'Interno, *Relazione del Ministro al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla D.I.A., I semestre 2020*, pagina 436.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di disposizione sostanzialmente confermativa di una facoltà già prevista dalla legislazione vigente in favore dell'UIF, che peraltro non è una PA a fini di contabilità nazionale, non ci sono osservazioni.

Articolo 8

(Scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri)

L'articolo dà attuazione all'articolo 9 della direttiva, in cui alla cooperazione già prevista tra FIU si affianca lo scambio di informazioni o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.

In particolare, il comma 1 prevede che la UIF, in casi urgenti ed eccezionali, può scambiare, con tempestività e a condizioni di reciprocità, con le FIU di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.

Il comma 2 stabilisce che la UIF, fermo restando l'obbligo di denuncia ex articolo 331 del codice di procedura penale, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e le analisi e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU, trasmette tempestivamente tali informazioni alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA) e, per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria e della DIA, al Comitato di analisi strategica antiterrorismo (CASA).

La RT in relazione agli "scambi informativi" in esame afferma che gli stessi non risultano parimenti non onerosi sul piano finanziario, giacché per la relativa implementazione non è necessario ricorrere a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse, umane. In merito, evidenzia, con specifico riferimento all'articolo in esame, che la medesima Unità d'informazione finanziaria ha già oggi la facoltà di scambiare informazioni con gli omologhi organismi di altri Stati membri (cfr. articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 231 del 2007).

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce della circostanza che le prerogative della U.I.F. in tema di scambio di informazioni con organismi collaterali sono già previste dalla legislazione vigente ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 231/2007 e che il medesimo organismo non è una PA a fini di contabilità nazionale, non ci sono osservazioni.

Articolo 9

(Comunicazione di informazioni sui conti bancari, informazioni finanziarie e analisi finanziarie all'Europol)

L'articolo è dedicato alla trasmissione di informazioni e analisi all'Europol, in recepimento degli articoli 11 e 12 della direttiva.

Il comma 1 stabilisce che le richieste motivate di informazioni sui conti bancari presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze, sono riscontrate dall'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

a), tramite l'Ufficio ARO - istituito nell'ambito del medesimo Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno - che provvederà a fornire all'Unità nazionale Europol le informazioni richieste,

Il comma 2 stabilisce che, attraverso la predetta Unità nazionale Europol, la UIF sia autorizzata a riscontrare tempestivamente le richieste motivate di informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze. In ragione di quanto stabilito dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, in relazione alle richieste di cui al presente comma trova applicazione l'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, ivi prevedendosi che la UIF non fornisca le informazioni e le analisi richieste qualora sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni finanziarie o delle analisi finanziarie abbiano un impatto negativo su indagini penali o di prevenzione o analisi in corso ovvero, in circostanze eccezionali, se la comunicazione delle informazioni o delle analisi sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta.

Il comma 3 prevede che gli scambi di informazioni e analisi tra l'Unità nazionale Europol e l'Europol, effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, avvengano nel rispetto dell'articolo 7, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/794 e attraverso sistemi informatici, utilizzando l'applicazione SIENA. La lingua utilizzata per i predetti scambi è quella applicabile a SIENA.

La RT assicura anche per gli “scambi informativi” in esame che gli stessi risultano non onerosi sul piano finanziario, giacché per la relativa implementazione non è necessario ricorrere a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse umane rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente. In merito, evidenzia, che l'Unità nazionale Europol già provvede a fornire informazioni a Europol ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/794.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che per gli “scambi informativi” con organismi collaterali non dovrebbero risultare onerosi sul piano finanziario, dal momento che per la relativa implementazione ci si avvarrà del sistema SIENA⁹, senza ricorrere a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse umane rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 10 ***(Trattamento di dati personali)***

L'articolo dà attuazione, con gli opportuni adeguamenti, all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva, recante norme in tema di trattamento di dati personali sensibili i cui contenuti coincidono con quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE). 2016/679.

In particolare, il comma 1 precisa che al trattamento dei dati personali svolto per le finalità del decreto si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

⁹ L'ultima relazione al Parlamento del Ministero dell'interno sull'attività delle forze di polizia disponibile riferita all'anno 2019, riferisce che tramite il sistema "SIENA" sono state attivate collaborazioni informative con forze di polizia di altri paesi UE per n. 36.605 procedure di "scambio dati", mentre le procedure propriamente informative gestite dall'Ufficio ARO per il recupero dei beni sono assommate a 2.078 nel medesimo anno, in notevole aumento del 540% nel periodo dalla sua istituzione avvenuta nel 2011. Cfr. Senato della Repubblica, Doc. XXXVIII, n.3, Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Relazione al Parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, per il 2019, Vol.II, Direzione centrale della Polizia criminale, pagina 663 e 642

Il comma 2 stabilisce che, in relazione agli scambi di informazioni previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, comma 2, si applica l'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in tema di trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, il quale recepisce l'articolo 10 della direttiva (UE) n. 2016/680 del 27 aprile 2016

Il comma 3 precisa che gli accessi di cui all'articolo 3 e gli scambi di cui all'articolo 5, avvengono con modalità idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, consentendo, a tal fine, il ricorso a specifiche convenzioni tra le Amministrazioni interessate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non si sofferma sullo specifico contenuto delle norme. Quanto all'attuazione delle disposizioni poste dalla direttiva a tutela della riservatezza dei dati personali e alle relative norme di recepimento, assicura che la disposizione conferma l'applicazione di procedure già in essere, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonché di altre norme nazionali, così da non generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla avendo da rilevare sui commi 1 e 2 considerato il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi previste, dal momento che il comma 3 prevede la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate per il rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali espressamente ad invarianza d'oneri per la finanza pubblica, andrebbero acquisiti elementi confermativi circa l'effettiva possibilità di effettuare i relativi adempimenti potendo a tal fine le Amministrazioni interessate avvalersi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente nei loro bilanci e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11 ***(Registrazione delle richieste di informazioni)***

L'articolo dà attuazione all'articolo 17 della direttiva, disciplinando puntualmente le modalità di registrazione delle richieste di informazioni trasmesse ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, comma 2, del provvedimento in esame.

Il comma 1 prevede che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la DIA e la UIF, per quanto di rispettiva competenza, registrino in appositi *file* di *log* le richieste di informazioni e analisi finanziarie, da conservare per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro creazione.

Il comma 2 indica le informazioni minime che dette registrazioni devono consentire di conoscere, come elencate dall'articolo 17 della direttiva: a) il nome e le coordinate di contatto dell'organizzazione e del membro del personale che chiede le informazioni e, per quanto possibile, del destinatario dei risultati della ricerca o della consultazione; b) gli estremi del procedimento in relazione al quale le informazioni e le analisi sono richieste; c) l'oggetto delle richieste; d) le eventuali misure di esecuzione di tali richieste.

Il comma 3 stabilisce che, in caso di richiesta del Garante per la protezione dei dati personali, il titolare e il responsabile del trattamento mettano le registrazioni a disposizione di tale autorità.

La RT non si sofferma nello specifico sul contenuto delle norme. Quanto all'attuazione delle disposizioni poste dalla direttiva a tutela della riservatezza dei dati personali e le relative norme di recepimento, conferma l'applicazione di procedure già in essere, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 nonché di altre norme nazionali, così da non generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1 e 2, posto che le norme ivi previste dispongono specifiche modalità di tenuta e conservazione dei dati concernenti le richieste di informazioni finanziarie e le analisi effettuate nell'ambito delle attività investigative svolte dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e dalla D.I.A. in materia di contrasto al riciclaggio, andrebbero richiesti elementi informativi idonei a comprovare l'effettiva possibilità che tali adempimenti possano essere svolti dai due organismi nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

A tale proposito, posto che la mera assicurazione in RT circa la sostenibilità di nuovi adempimenti a carico delle risorse già previste in bilancio non costituisce idonea garanzia circa l'assenza di nuovi oneri, si rinvia all'esame dell'articolo 15 circa la neutralità della nuova norma.

Articolo 12

(Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato)

L'articolo disciplina le limitazioni all'esercizio dei diritti dell'interessato, con riferimento a tutti i trattamenti di cui al presente decreto. In particolare, in relazione agli scambi di informazioni e analisi di cui al presente decreto, rinvia agli articoli 2-undecies e 2-duodecies del d.lgs. 196/2003, concernenti, rispettivamente, le limitazioni ai diritti dell'interessato nella generalità dei trattamenti nonché in relazione a quelli effettuati per ragioni di giustizia e all'articolo 14 del d.lgs. 51/2018 riguardante, in particolare, le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, l'esecuzione di sanzioni penali e l'applicazione delle misure di prevenzione e di sicurezza nonché la tutela della sicurezza pubblica e nazionale.

La RT non si sofferma sulle norme.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 13

(Monitoraggio)

L'articolo reca le disposizioni necessarie a introdurre le forme di monitoraggio espressamente previste dagli articoli 19 e 21, paragrafo 6, della direttiva.

In particolare, il comma 1, alle lettere a)-d), stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze sia tenuto alla trasmissione annuale al Ministero dell'interno, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel

territorio nazionale, di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di un monitoraggio recante i dati statistici relativi all'efficacia dei sistemi di lotta contro i reati gravi - comprensivi delle informazioni dettagliatamente elencate dalla disposizione - forniti dalle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 5 e dalla UIF. In dettaglio, tali dati statistici comprendono: il numero di consultazioni effettuate dalle autorità competenti di cui all'articolo 3 (lett. a); il numero delle richieste presentate da ciascuna autorità a norma del presente decreto, il seguito dato a tali richieste, il numero di casi investigati, di persone perseguite e di persone condannate per reati gravi, ove tali informazioni siano disponibili (lett. b); i dati che misurano il tempo impiegato da un'autorità per rispondere a una richiesta dopo il suo ricevimento (lett. c); se disponibili, i dati che misurano il costo delle risorse umane o informatiche dedicate alle richieste di informazioni o analisi di cui al presente decreto (lett. d).

Il comma 2 dispone, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, la comunicazione di tali dati anche alla Commissione europea, che dovrà avvenire con periodicità annuale.

La RT non si sofferma nello specifico sulle norme.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma prevede un nuovo adempimento periodico che viene posto a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, per cui d'ora innanzi lo stesso dicastero sarà tenuto all'inoltro di dati, con cadenza annuale, al dicastero dell'Interno e alla Commissione UE, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, andrebbe confermato che il suddetto dicastero possa provvedere alla produzione di tali dati, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente¹⁰.

Articolo 14 **(Cooperazione di polizia)**

L'articolo stabilisce che la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza condividano "tempestivamente", attraverso modalità definite congiuntamente, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie.

In particolare, sulla base delle intese che saranno raggiunte tra le Forze di polizia, potranno costituire oggetto di condivisione le informazioni e le analisi finanziarie in possesso della Guardia di finanza e riferite a fattispecie illecite riconducibili ai comparti di specialità di cui all'articolo 2, comma

¹⁰ In proposito si segnala che nell'attuale assetto del Dipartimento del Tesoro del dicastero dell'economia e delle finanze è prevista la V Direzione generale "Regolamentazione vigilanza sul sistema finanziario" (articolata in n. 8 uffici dirigenziali di II fascia), avente, tra le altre competenze, quella relativa all'"*analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti (contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, usura)*". Nello specifico ad oggi la potestà sanzionatoria amministrativa per la violazione della normativa antiriciclaggio rientra tra le attribuzioni del Mef, per cui l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di Finanza e la Direzione investigativa antimafia (DIA) accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni provvedendo alla contestazione degli addebiti e trasmettendo gli atti al Mef, competente all'irrogazione della sanzione. Cfr. DPCM 26 giugno 2019, n. 103.

1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, per la Polizia di Stato¹¹, e di cui alla lettera b) della medesima norma per l'Arma dei carabinieri¹².

La RT assicura che le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 possono già ordinariamente cooperare tra loro. Facoltà, questa, che afferisce anche alla condivisione - in deroga al segreto d'ufficio - delle informazioni rilevanti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (cfr. articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007).

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 15 **(Clausola di invarianza)**

L'articolo reca la clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, ivi prevedendosi che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che la disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la clausola di neutralità indicata dalla norma prevede espressamente che le Amministrazioni interessate dalle norme contenute nel provvedimento in esame debbano provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, occorre non di meno formulare alcune osservazioni a carattere, per così dire, "metodologico", al fine di consentire, in particolare, prime stime circa l'impatto ipotizzabile sui fabbisogni di funzionamento e sulle ricadute per le Amministrazioni del comparto della P.S. principalmente interessate dalle norme.

Ciò, in particolare, con riferimento agli ipotizzabili effetti connessi alla condivisione delle "informazioni" e degli adempimenti correlati alle attività info-investigative in materia di contrasto al riciclaggio e sui riflessi che ne conseguono in termini di fabbisogno di risorse umane e di dotazioni informative.

In tal senso, limitandosi ai profili di stretta competenza, si rammenta che il ricorso a clausole di neutralità, imporrebbe, a rigore, l'osservanza di quanto previsto dall'articolo

¹¹ Trattasi di: 1) sicurezza stradale; 2) sicurezza ferroviaria; 3) sicurezza delle frontiere; 4) sicurezza postale e delle comunicazioni.

¹² Trattasi di: 1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari; 2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; 3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; 4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale.

17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, laddove è stabilito che ogni qualvolta nuove norme si accompagnino alle siffatte clausole, le RT debbano contenere una "valutazione" degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'esposizione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, restando precluso il ricorso alle suddette clausole in presenza di spese di natura "obbligatoria".